

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ART. 1 – INGRESSO E RITARDI

Gli alunni sono ammessi nei locali dell'Istituto al suono della campanella alle 8:10. I docenti sono tenuti a farsi trovare in classe per accogliere i discenti. Non è consentito agli alunni l'ingresso in aula dopo l'inizio delle lezioni, salvo che per giustificati motivi e non oltre le 8:30. Dopo tale ora, gli eventuali ritardatari sono ammessi dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore, solo in casi eccezionali o se accompagnati dai genitori; al contrario, se non accompagnati e/o in assenza di valide e documentate motivazioni, gli stessi sono riammessi in classe con riserva. Gli ingressi con permessi permanenti possono essere richiesti per iscritto, solo per gravi motivi, con domanda firmata dai genitori e corredata dalla relativa documentazione (ovviamente non vengono accumulati con le assenze).

ART. 2 – USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA

Gli alunni non possono uscire dall'edificio prima del termine delle lezioni. I minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori per validi motivi. I maggiorenni, che hanno deposto la propria firma sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia, possono far richiesta motivata al Dirigente Scolastico o dal Collaboratore che, acquisite le autorizzazioni dei docenti delle ore successive, può accoglierla se ritiene giustificate le motivazioni e dopo aver sentito i genitori telefonicamente (fonogramma). Le uscite con permessi permanenti possono essere richiesti per iscritto, solo per gravi motivi, con domanda firmata dai genitori e corredata dalla relativa documentazione.

ART. 3 – PAUSA DIDATTICA

Durante la pausa didattica, prevista a metà mattinata e della durata di 10 minuti, gli studenti, sotto la responsabilità del docente, possono scendere nel cortile dell'Istituto o restare nelle proprie aule e nei corridoi. Nel corso della pausa didattica avverrà la distribuzione delle merende.

ART. 4 – USCITA DALL'AULA

È assolutamente vietato sostare nei corridoi ed uscire dalla classe durante gli intervalli tra una lezione e l'altra e nella momentanea assenza dei docenti per il cambio, mentre i docenti sono tenuti a raggiungere le classi nel modo più sollecito possibile. Per recarsi al bagno, gli alunni possono uscire dall'aula uno alla volta, evitando abusi, e sono tenuti a rientrare nel più breve tempo possibile. Di norma non sarà consentita l'uscita per il bagno nell'ultima ora di lezione.

ART. 5 – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Le assenze dell'alunno devono essere giustificate dal genitore (o da chi ne fa le veci), che ha deposto nella sede scolastica la firma sul libretto scuola-famiglia. L'alunno maggiorenne potrà ritirare il libretto soltanto dopo che il genitore avrà firmato nella sede scolastica l'apposita liberatoria di autorizzazione.

L'alunno, assente per cinque giorni consecutivi compresa la eventuale domenica, deve allegare il certificato medico attestante l'idoneità fisica alla frequenza delle lezioni. I casi di assenza ingiustificata, collettiva o di gruppo, sono discussi dal Consiglio di Classe, che valuta gli opportuni interventi.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ – RISARCIMENTO DANNI

Ogni danno prodotto all'edificio, all'arredamento delle aule e dei laboratori e al materiale didattico, tecnico o scientifico, deve essere risarcito dal responsabile, il cui comportamento è valutato anche ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari. Se il responsabile non è individuabile, il risarcimento e gli eventuali provvedimenti saranno a carico dell'intera classe e/o di tutti coloro che hanno usato la struttura danneggiata. Il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di commutare la sanzione in attività "A favore della comunità", in base al principio della riparazione del danno.

ART. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività, della convivenza civile e della funzionalità della scuola. Durante le ore di lezione è vietato l'uso dei cellulari.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno: esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Negli eventuali periodi di sospensione della frequenza, la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dall'organo collegiale preposto o dal Dirigente Scolastico.

ART. 9 – SICUREZZA

La scuola garantisce il rispetto e l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per motivi di sicurezza e per favorire l'eventuale evacuazione dell'edificio scolastico, non è consentito posteggiare automobile, motociclette e motorini nel piazzale antistante la scuola e tutte le uscite di sicurezza, le vie di fuga e i percorsi devono essere lasciati liberi e comunque non impediti. È fatto divieto agli alunni:

- ✓ di recarsi nella sala docenti, in segreteria (fuori l'orario di ricevimento), nei laboratori, nelle aule speciali, negli impianti sportivi e sulla scale di sicurezza senza la presenza di un docente;
- ✓ di tenere sostanze tossiche, infiammabili e comunque pericolose per loro stessi e gli altri;
- ✓ di manomettere le apparecchiature, gli impianti, gli arredi, gli infissi e le parti dell'edificio scolastico, ovvero di utilizzare impropriamente i dispositivi di sicurezza.

La scuola non risponde degli oggetti personali, dei oggetti preziosi e del materiale didattico lasciato incustodito o dimenticato dagli alunni e dai docenti.

ART. 10 – PALESTRA

Durante le lezioni di Educazione Fisica, gli allievi devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo, correttamente indossato. Nello spostamento dalle aule alla palestra, gli allievi sono tenuti ad assumere un comportamento tale da non disturbare in alcun modo lo svolgimento delle lezioni che si svolgono nelle altre classi. Nella palestra è assolutamente vietato usare gli attrezzi senza il diretto controllo e l'assistenza dell'insegnante. Gli alunni, esonerati dalla pratica dell'attività motoria o temporaneamente indisposti, non possono in alcun caso allontanarsi dai locali della palestra.

ART. 11 – AULE SPECIALI E LABORATORI

Per l'utilizzo e la sicurezza dei laboratori e delle aule speciali, è necessario rispettare gli specifici regolamenti vigenti per il loro uso. La cura e la manutenzione delle attrezzature e/o dei materiali sono assicurate dagli insegnanti responsabili e dal personale ATA.

ART. 12 – RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE

I colloqui pomeridiani si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico. I genitori sono ricevuti dai docenti durante le prime due settimane di ogni mese, in orario antimeridiano e in ragione di un'ora, preferibilmente su appuntamento concordato precedentemente. Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento.

ART. 13 – ASSEMBLEA DI CLASSE

L'Assemblea di Classe come recita l'Art. 43 del D.P.R. 416/1974, potrà svolgersi una volta al mese, nel limite di due ore di lezione di una giornata e con rotazione delle discipline. Contenuti e modalità di svolgimento sono di pertinenza degli studenti. L'insegnante dell'ora interessata dall'assemblea non ha l'obbligo di rimanere nell'aula, ma deve sostare nei pressi per vigilare ed eventualmente intervenire per sospendere la stessa, qualora ne ravvisasse la necessità per motivi disciplinari e di sicurezza. La richiesta dell'assemblea deve essere fatta pervenire al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di anticipo sulla data di convocazione e deve essere sottoscritta

dai docenti delle ore interessate. Al termine dell'Assemblea, i rappresentanti di classe devono redigere il verbale e consegnarlo in segreteria didattica.

ART. 14– ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'Assemblea d'Istituto è diritto degli studenti, sancito e regolato dall'Art. 42 del D.P.R. 416/1974. Essa è un importante momento partecipativo dell'attività scolastica e tutti gli organi e le componenti dell'Istituto devono impegnarsi a favorirne la riuscita; si svolge non più di una volta al mese e nel limite massimo delle ore di lezione di una giornata, non frazionabili in più giorni. La gestione dell'assemblea è affidata agli studenti che ne curano la preparazione, i contenuti, il corretto svolgimento e le modalità. A tal fine, gli studenti sono tenuti, così come previsto dall'Art.44 del D.P.R. 416/74, ad adottare un apposito regolamento. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea d'Istituto devono essere presentate al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati alle famiglie. Al termine della Assemblea, i rappresentanti d'Istituto devono redigere il verbale, da consegnare al Dirigente Scolastico. Le assemblee di Istituto si svolgono nei locali stabiliti in Consiglio di Istituto. La C.M. n° 312 del 27-12-1979 (prot. n. 3856) è parte integrante del presente articolo.

ART. 15 – DIVIETO DI FUMO

In ottemperanza alla Legge nazionale n. 584 dell'11-11-75 e seguenti è fatto divieto assoluto a tutti di fumare all'interno dei locali dell'Istituto. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dalle norme imperative vigenti.